

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 82;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 2490/2023 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.22 in data 19.12.2024, esecutiva, è stato approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 19.12.2024, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- l'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che sia riconosciuta al Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi un'indennità di funzione e che i Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni;
- il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro 4 aprile 2000, n. 119 ha stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti e tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- la misura della indennità prevista per Vicesindaco ed Assessori è rapportata percentualmente a quella stabilita per il Sindaco. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;
- l'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto che:
 - I. con i commi 583 - 585:
 - 1) a decorrere dall'anno 2024 l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo

vigente dei Presidenti delle Regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei Comuni:

- a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani (euro 13.800,00);
- b) 80 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (euro 11.040,00);
- c) 70 per cento per i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (euro 9.960,00);
- d) 45 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (euro 6.210,00);
- e) 35 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti (euro 4.830,00);
- f) 30 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti (euro 4.140,00);
- g) 29 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (euro 4.002,00);
- h) 22 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (euro 3.036,00);
- i) 16 per cento per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (euro 3.036,00);
- 2) le indennità di funzione da corrispondere ai Vicesindaci, agli Assessori e ai presidenti dei Consigli comunali sono adeguate a quelle da corrispondere ai Sindaci, con l'applicazione delle percentuali previste dal citato D.M. n. 119/2000;

II. con i commi 586 e 587:

- A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi precedenti, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;
- le risorse di cui al paragrafo precedente sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del DUP 2024/2026 con il quale si è proceduto a rideterminare in attuazione del citato articolo 1, commi da 583 a 585, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), l'indennità mensile lorda di funzione spettante agli amministratori comunali negli importi ivi indicati;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 14 dicembre 2023, con il quale è stato disposto il riparto del fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;

Visto il Comunicato del Ministero dell'interno pubblicato in G.U. Serie Generale n. 66 del 20 marzo 2025, Titolo: *"Riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2024, del fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione"* ;

Precisato che, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT81S0100003245BE00000001FV;

Rilevata la spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2024 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 e quantificata in euro 654,89 la somma non utilizzata del contributo statale in esame, da restituire all'Erario;

DETERMINA

1) di impegnare la somma di euro 654,89 a favore dell'Erario, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, con imputazione della spesa al capitolo 1121, del bilancio 2025/2027, che presenta la necessaria disponibilità;

2) di dare atto che il relativo versamento della somma di cui al punto 1) dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario TESORO DELLO STATO CF 80226730580 ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata" IBAN IT81S0100003245BE00000001FV;

3) di disporre la rendicontazione, della quota spesa del contributo statale di cui al punto 1), attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo

per l'anno 2024 disponibile nell'area TBEL del portale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento della somma restituita all'Erario pari alla differenza tra l'importo assegnato e l'importo speso, ovvero euro 654,89.

4) di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di cui al punto 1) a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari territoriali,

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Perrotta.

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.